REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SardegnaForeste

ACCORDO ex L. 241/1990, art.15 tra l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per la realizzazione di attività congiunte relative agli "Interventi infrastrutturali per la valorizzazione della Rete dei Cammini ed implementazione della segnaletica (fisica e digitale)" a supporto delle attività di promozione dell'Assessorato del "Turismo, Artigianato e Commercio nel settore del Turismo lento e Cammini.

TRA

l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna con sede legale in Cagliari, viale Trieste n. 105, cap. 09123 – codice fiscale 80002870923, di seguito denominato anche "Assessorato" nella persona della Direttrice del Servizio Marketing e Comunicazione Dott.ssa Valentina Tagliagambe , che interviene al presente atto nella qualità anzidetta.

E

l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna - FORESTAS, con sede legale in Cagliari, Viale Merello, 86 Codice Fiscale 03669190922,- rappresentata dal Dott. Antonio Casula, che interviene al presente atto nella sua carica di Direttore Generale, giusto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 94 del 28.12.2022, che interviene al presente atto nella qualità anzidetta.

PREMESSO CHE

- L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio è competente in materia di promozione per lo sviluppo del turismo inteso come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l'isola, quali l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la lingua, la componente umana. Tra le competenze dell'Assessorato rientrano quelle del "*turismo lento e sostenibile*" e, nello specifico, quelle del "turismo identitario, culturale e religioso".

- L'Agenzia **Fo***restale* **Re***gionale per lo* **S***viluppo del* **T***erritorio e dell'***A***mbiente della Sardegna (FoReSTAS)* per lo svolgimento della sua funzione istituzionale, nell'ambito delle competenze definite dalla L.R. n° 8/2016 (ed in particolare quelle del Titolo II – *Pianificazione e programmazione forestale* - Capo III – *Rete escursionistica regionale*) e dallo *Statuto dell'Agenzia,* relative alla valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e forestale, con particolare riferimento alla fruizione sostenibile ed alla funzione turistico-ricreativa del patrimonio ambientale regionale; Forestas opera quindi secondo linee guida tecniche approvate dalla Giunta (DGR del 23 febbraio 2024 n.5/23 e ss.mm.ii.) anche attraverso la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla fruizione della rete escursionistica, ciclo-escursionistica ed ippoviaria, quali infrastrutture per la mobilità lenta ed eco-sostenibile che rientrano nell'alveo della competenza esclusiva assegnatale dalla legge regionale in materia di sentieristica (RES); in coerenza con tali finalità e in considerazione dell'***elevato grado di sovrapposizione dei percorsi RES e del sistema regionale dei cosiddetti "Cammini di Sardegna"*** Forestas contribuisce all'attività di gestione e valorizzazione con la propria attività ed il coordinamento del Tavolo Tecnico Regionale, nel segmento sui cammini in Sardegna, attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico, supportando l'Amministrazione Regionale nelle politiche e negli interventi tecnici funzionali alla promozione turistica.

VISTE

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/35 del 18.01.2024 avente ad oggetto "Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) 2023 di cui all'art. 1 comma 368, legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riparto risorse di conto capitale 2023. Approvazione delle iniziative a regia regionale presentate al Ministero del Turismo ai fini dell'assegnazione della quota di finanziamento statale".

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/21 DEL 19.06.2024 avente ad oggetto "Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) 2023 di cui all'art. 1, comma 368, legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riparto risorse di conto capitale 2023. Approvazione delle iniziative a regia regionale presentate al Ministero del Turismo ai fini dell'assegnazione della quota di finanziamento statale. Aggiornamento deliberazione della Giunta regionale n. 2/35 del 18.1.2024;

- Il Decreto del Ministero del Turismo protocollo interno n. 4, protocollo-gabinetto del Ministro Prot.n.0502838/24 del 31/12/2024 di concessione a valere sulla quota 80% del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale per l'anno 2023 – Regione Autonoma della Sardegna

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/42 del 19.11.2025 avente ad oggetto "***Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT)*** 2023 di cui all'art. 1, comma 368, legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riparto risorse di conto capitale 2023. Revisione proposta progettuale approvata con Decreto del Ministro del Turismo prot. n. 0502838/24 del 31/12/2024. Aggiornamento deliberazione della Giunta regionale n. 18/21 del 19.6.2025" nell'ambito della quale la Giunta delibera:
    a. di prendere atto che il Ministero del Turismo con Decreto "Protocollo interno - 4. Protocollo - Gabinetto del Ministro – Prot. n. 0502838/24 del 31/12/2024" ha formalizzato l'assegnazione, per l'anno 2023, di un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari ad euro 2.117.500,00, in favore della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto beneficiario, per il finanziamento del progetto unitario "Interventi infrastrutturali per la valorizzazione della Rete dei Cammini ed implementazione della segnaletica (fisica e digitale)", secondo i valori di seguito indicati:
    - euro 4.513.688,62 (costo intervento complessivo),
    - euro 2.396.188,62 (cofinanziamento RAS),
    - euro 2.117.500,00 (finanziamento FUNT);
    b. di approvare la "scheda intervento" FUNT 2023, modificata come descritto in premessa, e riportante i valori di seguito indicati:
    - euro 4.317.500,00 (costo intervento complessivo),
    - euro 2.200.000,00 (cofinanziamento RAS),
    - euro 2.117.500,00 (finanziamento FUNT);
    c. di dare mandato all'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio per avviare il procedimento di revisione con il Ministero;
    d. di confermare che gli interventi si configurano a favore dei Cammini riconosciuti nel Registro Regionale ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 48/9 del 11.12.2012;
    e. di dare mandato all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per avviare le procedure di sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, al fine di formalizzare il ruolo di quest'ultima quale soggetto attuatore nell'ambito del progetto FUNT 2023;
    f. - di stabilire che l'importo delle risorse da destinare all'accordo di collaborazione sarà declinato con le seguenti modalità:

1) euro 2.200.000, corrispondente allo stanziamento regionale, da trasferire a titolo di anticipazione entro il 31.12.2025 per dare immediato avvio ad un primo blocco di attività di collaborazione;

2) euro 2.117.500, corrispondente al finanziamento ministeriale FUNT, da trasferire solo a

seguito dell'esito positivo della procedura con il Ministero.

CONSIDERATO CHE

- Le parti concordano di collaborare nel rispetto delle finalità generali definite dal presente atto garantendo ognuno per le sue competenze istituzionali un livello di coordinamento e linee di attività che rappresenti e sostenga l'obiettivo della promozione dell'offerta turistica regionale sul segmento dei cammini in Sardegna.

Tutto ciò premesso e visto, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Norme di riferimento

L'esecuzione del presente atto è regolata dalle clausole dello stesso, ivi incluse le premesse di cui sopra, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, oltre che dal Codice Civile e dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti e future emanate in materia.

Art. 3 Oggetto

Con la presente convenzione le parti si impegnano, ai sensi dell'art.15 della L.241/1990, un rapporto di collaborazione per **l'implementazione *di interventi infrastrutturali per la valorizzazione della Rete dei Cammini ed implementazione della segnaletica fisica e digitale*.**

Art. 4 Obiettivi generali e risultati attesi

L'Assessorato e Forestas individuano i seguenti temi di intervento generali come di interesse per la presente convenzione:

- Consolidamento e riarmonizzazione della **normativa tecnica-gestionale** legata al sistema RES-Cammini al fine di una gestione coordinata a livello regionale dei percorsi turistici, escursionistici (inclusi quelli ad accessibilità potenziata dedicata ai camminatori con bisogni speciali) nonché ciclo-escursionistici ed ippoviari
- Consolidamento dell'offerta quanti-qualitativa finalizzata a valorizzare le potenzialità dell'intero territorio isolano, anche attraverso l'esposizione in un unico canale informativo, di dati omogenei sui percorsi legati al camminare in Sardegna, con particolare riguardo anche alle norme nazionali ed europee legate al c.d. *"open data*" ed al rilascio di cartografia tecnica e turistica-escursionistica digitale e cartacea gratuita ed accessibile;
- sviluppo e consolidamento della riconoscibilità nazionale e internazionale dell'immagine della Sardegna nelle sue varie declinazioni e valorizzazione della *Destinazione Sardegna* e dei suoi molteplici attrattori

anche con riferimento ai Cammini e alle “destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna” attraverso il sistema SardegnaSENTIERI che possa offrire l’accesso a dati e informazioni “certificate” sui tracciati e la loro percorribilità, in ottica coordinata a livello regionale;

- Inserimento nel sistema SardegnaSentieri (catasto sentieri e cammini regionale) degli “Itinerari dei cammini della Sardegna nell’ambito di reti e percorsi nazionali e internazionali legati alle varie forme di mobilità dolce e del camminare lento, in grado di generare un’offerta turistica strutturata che, attraverso azioni di aggregazione e di coordinamento territoriale, riesca ad attrarre importanti flussi turistici soprattutto in periodi di bassa stagione e consenta di accrescere il patrimonio identitario della Sardegna finalizzato alla promozione turistica della “destinazione;
- creazione di sinergie istituzionali dirette alla valorizzazione dei prodotti riconosciuti e inseriti nella RES, nel Catasto SardegnaSENTIERI tenuto da Forestas, e nel “Registro dei Cammini e degli itinerari turistici e dello spirito” tenuto dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio coordinando i due registri
- sviluppo complessivo, non solo in chiave turistica, del territorio attraversato e, in generale, di un’economia orientata a soddisfare le esigenze fisiche del camminatore e del pellegrino:
  - generazione di opportunità imprenditoriali e lavorative,
  - incremento della redditività economica,
  - stimolo della rigenerazione sociale attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rurali
  - omogeneizzazione della segnaletica e delle informazioni turistica e sentieristica a livello fisico e digitale in un unico canale.

Art. 5 Responsabili di progetto e Referenti tecnici

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, che dovranno essere svolte in coordinamento con l’Assessorato, si individua quale responsabile di progetto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio La Direttrice del Servizio Marketing e Comunicazione Dott.ssa Valentina Tagliagambe e quale referente dell’Agenzia Regionale Forestas la Direttrice del Servizio Affari Generali Dott.ssa Valeria Soru.

Art. 6 Linee di attività progettuali

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, l’Assessorato e FORESTAS si impegnano a realizzare tutte le attività di valorizzazione e promozione del segmento cammini in modo integrato con il sistema RES tenendo conto di quanto deliberato con DGR 60/42 del 19.11.2025 e quanto contenuto nelle norme di riferimento per il Catasto sentieri (tra cui la DGR del 23 febbraio 2024 n.5/23 e ss.mm.ii.): nello specifico, si intende realizzare un percorso progettuale orientato a supportare e consolidare il processo di valorizzazione e promozione turistica della RES e della “Rete dei cammini” nelle attuali e future sovrapposizioni.

Di seguito le linee di attività in sintesi da implementare, distinte per fasi di progettazione, esecuzione, monitoraggio.

Fase A - progettazione

1. **monitoraggio dello stato di fruibilità** e dei **gradi di difficoltà** dei tracciati, anche nel rispetto del contesto identitario delle ragioni del riconoscimento dei cammini. Gli atti del riconoscimento saranno inseriti nel "fascicolo" di ciascun cammino; la fruibilità dei percorsi dei cammini sarà integrata, potenziata, migliorata anche attraverso ogni possibile integrazione con la RES, in stretto raccordo con i soggetti ideatori e gestori dei cammini e con il tavolo tecnico regionale per la RES
2. **ricognizione dei soggetti "gestori"** dei cammini e dei relativi rappresentanti legali;
3. **ricognizione delle tracce e delle problematiche catastali e gestionali** (servitù di passaggio, manutenzioni, attraversamenti stradali a media o alta densità veicolare, etc.);
4. **analisi e definizione delle azioni preliminari** e/o connesse all'implementazione di un sistema fruibile dei cammini e della segnaletica per singolo Cammino, in modo non slegato ma coordinato ai sentieri viciniori secondo il regolamento recante le linee guida previste dal Registro dei cammini e dalle linee guida RES, integrato con il piano di sviluppo pluriennale RES e con il Catasto sentieri;
5. **individuazione dei tratti (o intere tappe) immediatamente cantierabili,** anche con riguardo alle sovrapposizioni potenziali con la RES ed i suoi sviluppi, al fine di garantire sicurezza, alto grado di connessione dei grafi dei percorsi, omogeneità della segnaletica, integrazione dell'offerta turistica ed escursionistica (con particolare riguardo ai percorsi RES a difficoltà bassa, ad es classificati "*T:turistico"* ed "*E:escursionistico"*).

Fase B esecuzione

1. implementazione della **segnaletica verticale**, gestendo anche le sovrapposizioni cammino/cammino e cammini/RES secondo le linee guida regionali: definizione cartografica, ricognizione georiferita dei **luoghi di posa** e progetto dei **segnavia** (mete e tempi, distanze intermedie, tipologia di fruizione piedi-bici-cavallo);
2. realizzazione di coerente **informativa turistica, fisica e digitale**, inclusiva dei sentieri, della Rete dei cammini e del territorio, compresi i *points of interest* (POI) attraversati;
3. **tracciatura GPS dei sentieri e, quindi, dei cammini** – ed eventuale integrazione con il sistema di aree di sosta attrezzate e rifugi lungo le tappe di lunga percorrenza
4. interventi per **rendere accessibili / inclusivi i cammini**, individuando le tratte idonee per ciascuno di essi, con particolare riguardo ai casi in cui l'integrazione con la RES (prevalentemente a difficoltà T:turistica ed E:escursionistica) possa offrire economie di scala gestionali e attrattività turistica, oltre a migliorare la fruibilità e la gradevolezza del camminare in ambienti naturali e ad alta valenza paesaggistica;
5. interventi per **rendere accessibili/inclusivi il sito web regionale SardegnaSentieri**, con particolare riguardo al portale unico regionale per la sentieristica individuato dalla Legge e dalle linee guida regionali ;
6. implementazione della **segnaletica orizzontale**;

Fase C monitoraggio

1. verifica sullo **stato della fruibilità** dei cammini e azioni correttive da attuarsi attraverso i soggetti gestori e manutentori individuati nelle fasi precedenti;
2. azioni di controllo e governance funzionali all'obiettivo generale;

———

Per i dettagli afferenti alle singole linee di attività si rimanda, oltre che alla normativa citata in premessa e all'allegato alla Delib.G.R. n. 60/42 del 19.11.2025, al piano operativo che sarà predisposto entro un mese dalla stipula del presente accordo, nonché alle successive integrazioni/aggiornamenti dello stesso.
Le parti si obbligano reciprocamente all'implementazione delle azioni di competenza - come specificate sopra - ulteriormente declinate nella scheda-progetto da allegarsi nel piano operativo entro un mese dalla stipula, e all'art. 15, eventualmente declinando con maggiore dettaglio attraverso aggiornamenti del piano di attività suddetto e del cronoprogramma da predisporre contestualmente allo stesso e da aggiornare periodicamente.
L'attività amministrativa relativa all'organizzazione delle suddette attività è a carico di ciascun ente per propria area di competenza.

Art. 7 Durata ed esecutività

Le parti convengono che l'accordo di collaborazione è subordinato alla positiva registrazione del correlato impegno di spesa da parte del competente Servizio della DG Servizi Finanziari e sarà comunicata all'Agenzia regionale Forestas a cura del Servizio Marketing e Comunicazione.
A seguito dell'esecutività, l'Accordo diverrà vincolante tra le parti e potranno essere avviate le comuni attività oggetto della medesima, nel rispetto del cronoprogramma elaborato dalle parti.
Il termine ultimo dell'Accordo è di 36 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo salvo proroghe legate alla complessità delle operazioni su scala regionale.
Le parti concordano che potranno essere richieste eventuali proroghe alla data prevista nel cronoprogramma per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto degli impegni presi con il Ministero del Turismo.

Art. 8 Proprietà materiale e intellettuale

Tutto il materiale tecnico e di comunicazione prodotto o da produrre (materiale cartaceo/comunicazione, multimediale, pannelli, etc.) nell'ambito dell'esecuzione dell'attività, oggetto del presente accordo, sarà messo a disposizione delle due strutture regionali che potranno utilizzarlo in qualsiasi forma per ulteriori propri fini istituzionali legati al tema della valorizzazione del territorio.
A tal fine le parti si impegnano, su esplicita richiesta, a consegnare tale materiale.

L'utilizzo di loghi e marchi delle rispettive parti sono da intendersi un patrocinio a titolo gratuito.

Art. 9 Struttura, attrezzatura e personale impiegato nelle attività

Per l'attività oggetto del presente accordo le parti metteranno a disposizione in forma gratuita le strutture, le attrezzature ed il personale occorrente allo svolgimento delle attività connesse all'oggetto della collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze di cui all'art. 15.

Art. 10 Risorse finanziarie

L'ammontare complessivo del progetto è pari a € 4.317.500,00

Le parti concorrono finanziariamente alle attività progettuali di cui alla presente convenzione con le risorse così ripartite:

a. **€ 2.200.00.00** corrispondente allo stanziamento regionale, da trasferire a titolo di anticipazione entro il 31.12.2025 per dare immediato avvio ad un primo blocco di attività di collaborazione come previsto dalla citata DGR 60/42
b. **€ 2.117.500,00** corrispondente al finanziamento ministeriale FUNT, da trasferire nell'annualità 2026 a seguito dell'esito positivo della procedura con il Ministero

Resta inteso che l'Agenzia Forestas potrà avviare il procedimento di spesa con il finanziamento ministeriale solo a seguito della formale comunicazione da parte dell'Assessorato una volta acquisito il parere favorevole del Ministero del Turismo.

L'importo definito dal presente atto, a titolo di rimborso spese vive sostenute, si intende comprensivo di tutte le azioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione del progetto, nonché di tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione, inclusi gli oneri di sicurezza, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

Le parti concordano che gli importi relativi alle singole fasi delineate nell'accordo sono indicativi e, fermo restando l'importo complessivo della convenzione, potranno variare (d'intesa tra le parti) all'interno delle voci in sede di pianificazione (crono programma), esecuzione e monitoraggio delle singole linee di attività.

Eventuali spese impreviste, non comprese nel presente Accordo e tuttavia necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Resta inteso che le somme trasferite dovranno essere utilizzate esclusivamente a integrale copertura dei costi/spese direttamente imputabili alle attività di cui all'art. 6.

In relazione al fatto che le attività riferite al presente Accordo rientrano integralmente tra le attività di natura istituzionale di pertinenza dell'Agenzia Forestas, gli importi suddetti sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA di cui al D.P.R. n. 633/1972. I trasferimenti in anticipazione non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%, in quanto l'Agenzia Forestas non è soggetta a tale ritenuta.

Art. 11. Circostanze imprevedibili.

Nel caso in cui le attività previste nel presente accordo debbano essere interrotte per causa di forza maggiore o per qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e inevitabile, nessuna delle Parti sarà responsabile del mancato adempimento di qualunque termine presente in questo accordo dipendente dal verificarsi di tali cause

Art. 12 Responsabilità.

Le parti dichiarano che nell'esecuzione del presente accordo si atterranno, nella lettera e nella sostanza, al rigoroso rispetto di ogni normativa applicabile. Il termine normativa comprende, oltre alle norme di legge statali e/o regionali anche circolari, protocolli e quant'altro sia emanato dalle autorità o da soggetti competenti in relazione alle attività ed ai luoghi inerenti o connessi al presente accordo.

Le parti si esonerano a vicenda da qualsiasi tipo di responsabilità per danni derivanti a persone, fauna o cose per fatti o atti compiuti nello svolgimento degli interventi oggetto del presente incarico.

Art. 13 Rendicontazione attività

L'Agenzia Forestas è tenuta a presentare la relazione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese correlate entro e non oltre 4 mesi dal termine delle attività:

1. un prospetto riepilogativo (rendiconto) redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, con l'indicazione analitica di tutti i costi sostenuti nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.
2. Il prospetto (nel quale verranno evidenziati gli importi, i beneficiari, la descrizione della spesa, il numero mandato di pagamento), dovrà indicare separatamente, i costi sostenuti a valere sulle risorse messe a disposizione dall'Assessorato come cofinanziamento ed i costi sostenuti a valere sulle risorse ministeriali FUNT. Le singole voci di spesa indicate nel rendiconto dovranno essere descritte in modo tale da ricavare l'ammissibilità in relazione alle attività in capo a FORESTAS di cui alla presente convenzione, nonché la corretta imputazione contabile all'annualità di riferimento;
3. apposita relazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. 445/2000, che dovrà contenere:
   - descrizione delle attività svolte in coerenza con quanto previsto alla convenzione;
   - attestazione di avvenuta rendicontazione dello stato di avanzamento del progetto con le modalità e i tempi disposti con il Decreto del Ministro del Turismo citato in premessa (protocollo interno n. 4, protocollo-gabinetto del Ministro Prot. n. 0502838/24 del 31/12/2024);
   - evidenza dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi generali della convenzione;
   - evidenziazione di eventuali criticità e/o impedimenti e/o vincoli incontrati in fase di attuazione, con indicazione delle azioni correttive apportate e/o la proposta delle necessarie azioni correttive da adottare;

- rilascio e consegna dei risultati realizzati;
- tutta la documentazione utile ad attestare l'attività svolta;

4. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in cui l'Agenzia Forestas attesta che i costi sono stati sostenuti nell'assoluto rispetto del D.Lgs36/2023 e della L.241/1990, in particolare dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché che tali costi sono imputabili esclusivamente alle attività in capo all'Agenzia Forestas ai sensi della presente convenzione.

La documentazione dovrà essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore del Servizio Marketing e Comunicazione e costituirà elemento di documentazione, oggetto di monitoraggio, verifica delle linee di attività svolte e del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Tutti i documenti di spesa, con i relativi dimostrativi di pagamento, dovranno essere conservati, ai sensi di legge, dall'Agenzia Forestas, con modalità volte a favorire l'effettuazione di eventuali controlli da parte dell'Assessorato.

L'Assessorato dovrà provvedere alla definizione e certificazione della rendicontazione delle spese sostenute dall'Agenzia Forestas per le sole attività eseguite e regolari sulla base delle norme vigenti in tema di spesa pubblica, mentre l'Agenzia Forestas dovrà provvedere alla restituzione delle somme conseguite a titolo di anticipazione non rendicontate o ritenute irregolari.

L'onere di rendicontazione all'Assessorato non sostituisce l'obbligo di rendicontazione semestrale al Ministero secondo le modalità e i tempi disposti nel Decreto del Turismo citato in premessa (protocollo interno n. 4, protocollo-gabinetto del Ministro Prot. n. 0502838/24 del 31/12/2024.

Art. 14 Utilizzo risultati dell'Accordo

Le parti hanno reciproci diritti di utilizzo e si riservano di utilizzare quanto realizzato in attuazione dal presente Accordo dandone comunicazione all'altra parte, nel rispetto della normativa comunitaria e delle leggi nazionali sulla proprietà intellettuale, citando il presente Accordo.

I dati, le informazioni e ogni elemento di cui le parti entreranno in possesso a seguito dello svolgimento delle attività previste nell'Accordo, dovranno essere protette, custodite ed evitare la fuga di qualsiasi informazione o dato o la cessione degli stessi a persone terze.

Nelle eventuali pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati, come materiale informativo e divulgativo, dovrà in ogni caso essere citata la collaborazione tra l'Agenzia Forestas e l'Assessorato del Turismo.

Art. 15 Obblighi delle parti

Le parti si impegnano a fornire tutte le informazioni, i dati, strumenti e contenuti di rilevanza attinenti l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Le parti si obbligano a dare reciproca immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente atto.

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari per l'ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati

qui individuati e di risolvere con il medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto convenzionale.

Le parti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dal Decreto *del Ministro del Turismo citato in premessa (protocollo interno n. 4, protocollo-gabinetto del Ministro Prot. n. 0502838/24 del 31/12/2024)* e dalla normativa applicabile in esso richiamata.

L'Assessorato si obbliga a supportare il progetto attraverso lo sviluppo di specifiche azioni istituzionali funzionali al raggiungimento di quanto definito nell'art. 6, nello specifico, dovrà:

1. fornire Informazioni utili alla realizzazione dell'immagine coordinata a supporto del progetto e delle altre azioni contenute nel presente accordo;
2. fornire indicazioni, atti, documenti riguardanti il progetto implementazione dell'offerta turistica sulla rete dei cammini;
3. fornire indirizzi per l'attivazione di un tavolo di coordinamento regionale con i soggetti e prodotti inseriti nel Registro dei Cammini e degli itinerari turistico e dello spirito (e/o altri utili al progetto) funzionale all'implementazione del progetto;
4. favorire incontri di rilevanza istituzionale funzionali al raggiungimento di quanto definito nell'art. 4 (finalità);
5. presentare in raccordo con Forestas una DGR di aggiornamento della normativa tecnica RES&CAMMINI di concerto con l'Assessorato dell'Ambiente;
6. provvedere al supporto alla rendicontazione semestrale al Ministero del Turismo, su richiesta dell'Agenzia Forestas;
7. altri (eventuali) da valutare in funzione delle finalità del presente Accordo.

L'Agenzia Forestas, in qualità di soggetto attuatore, si obbliga a dare esecuzione alle attività di cui al presente accordo, in coerenza con il piano operativo che sarà predisposto entro un mese dalla stipula.

Art. 14 Responsabilità

Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti giuridici che medesime dovessero instaurare separatamente con altri soggetti e dagli eventuali danni prodotti dalle stesse a terzi con qualsiasi iniziativa posta in essere in relazione all'attività espletata in esecuzione del presente Accordo.

Art. **15 Risoluzione**

L'Accordo potrà essere risolto di diritto da ciascuna delle parti, previa conforme dichiarazione da comunicarsi all'altra parte mediante Posta Elettronica Certificata, nell'ipotesi di mancata effettuazione, anche parziale, delle

attività progettuali o di effettuazione di attività non corrispondenti, nelle modalità e/o tempistiche, alle attività progettuali, ovvero di mancato adempimento di uno o più degli obblighi assunti con la stessa Convenzione.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto, quando una delle parti decida di avvalersi della clausola risolutiva e dia comunicazione scritta di tale volontà all'altra parte.

Il presente accordo sarà comunque oggetto di modifica e di parziale risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in caso di mancato esito positivo delle interlocuzioni con il Ministero del Turismo per la riprogrammazione del progetto FUNT, come da deliberazione di Giunta 60-42 del 19/11/2025.

Art. 16 Recesso

Le parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo in ogni momento e per qualsiasi motivo, anche non attinente alla tutela di un interesse pubblico, con un preavviso di almeno tre mesi (novanta giorni), da comunicarsi all'altra parte mediante Posta Elettronica Certificata, impegnandosi a condividere e valorizzare i risultati fin lì raggiunti. In tal caso l'Assessorato dovrà comunque provvedere alla definizione della rendicontazione delle spese sostenute dall'Agenzia Forestas per le sole attività eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso mentre l'Agenzia Forestas dovrà provvedere alla restituzione delle somme conseguite a titolo di anticipazione, come indicate nel precedente art. 10, e non rendicontate.

Art. 17 Modificazioni o integrazioni

Qualsiasi modificazione o integrazione alla presente Accordo dovrà essere concordata tra le parti per iscritto con apposito atto.

Le parti, per qualsiasi motivo, anche non attinente alla tutela di un interesse pubblico, potranno interrompere la collaborazione instaurata con il presente Accordo, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 giorni. In tal caso l'Assessorato dovrà comunque provvedere al ristoro dei costi sostenuti dall'Agenzia FORESTAS per le attività svolte sino alla data di interruzione.

Art. 18 Tutela della riservatezza

Le parti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, ad eccezione di quelle necessarie alla pubblicazione del catalogo dei sentieri e dei cammini (tracciati e descrizioni fornite dai soggetti gestori etc) e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche utilizzate in esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze di cui vengano eventualmente in possesso nel corso del presente Accordo, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e

impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'Accordo.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto convenzionale e comunque per i 3 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto convenzionale. Le parti saranno responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le parti avranno facoltà di dichiarare risolta di diritto l'Accordo, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto del GDPR 2016/679D.

A tal proposito le parti individueranno un Responsabile per il trattamento dei dati; in mancanza, saranno considerati quali Responsabili del trattamento dati il Direttore del Servizio Marketing e Comunicazione dell'Assessorato ed il Direttore del Servizio Affari Generali dell'Agenzia Forestas.

Art. 19 Divieto di pantouflage

Le parti si impegnano in fase di attuazione del presente accordo a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

Le parti, a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a:

- accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che

l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;

- all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
- inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,
- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

Art. 20 Controversie e registrazione

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente Convenzione è di competenza del Foro di Cagliari.

Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.06.1986 n. 131.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione, costituita da n.20 (venti) articoli, viene letta, approvata e sottoscritta digitalmente[1] dalle Parti.

[1]*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, c.2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale".*

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SardegnaForeste

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio **Il Direttore del Servizio Marketing e Comunicazione** VALENTINA TAMAGNINI *Firmato digitalmente*	**AGENZIA REGIONALE FORESTAS** Il Direttore Generale *Firmato digitalmente* ANTONIO CASULA 09.12.2025 08:27:47 GMT+01:00

Sommario

Art. 1 Premesse 4
Art. 2 Norme di riferimento 4
Art. 5 Responsabili di progetto e Referenti tecnici 5
Art. 6 Linee di attività progettuali 5
Art. 7 Durata ed esecutività 7
Art. 8 Proprietà materiale e intellettuale 7
Art. 9 Struttura, attrezzatura e personale impiegato nelle attività 7
Art. 10 Risorse finanziarie 7
Art. 11. Circostanze imprevedibili. 8
Art. 12 Responsabilità. 8
Art. 13 Rendicontazione attività 9
Art. 14 Utilizzo risultati dell'Accordo 10
Art. 15 Obblighi delle parti 10
Art. 14 Responsabilità 11
Art. 15 Risoluzione 11
Art. 16 Recesso 11
Art. 17 Modificazioni o integrazioni 12
Art. 18 Tutela della riservatezza 12
Art. 19 Divieto di pantouflage 13
Art. 20 Controversie e registrazione 14
Allegato 1 – Cronoprogramma previsionale e dettagli sulle attività preliminari 16